

Avv. Prof. Daniele Granara

Avv. Paolo Maggi

Avv. Francesco Granara

Avv. Olga Riva

Avv. Paola Mignone

Avv. Giovanni Marra

Avv. Luca De Gregori

Avv. Leonardo Guidi

Avv. Chiara Fatta

Avv. Francesca Paderno

Avv. Francesco Boetto

Dott. Anna Costa

Dott. Marco Castagnola

Dott. Vittorio Biscaglino

Dott. Tania Valle

Dott. Sara Micòl Folli

Dott. Emanuela Scardi

Dott. Andrea Gramagna

Comune di LAVAGNA



Protocollo Generale

Nr.0013147 Data 19/05/2011

Tit. 06.08 Arrivo

Chiavari, 18 maggio 2011

Ill.mo Signor
**RESPONSABILE AREA TECNICA
DEL COMUNE DI LAVAGNA**
Piazza della Libertà n. 47
16033 LAVAGNA (GE)

Ill.mo Signor Responsabile,

in nome e per conto dei Signori STEFANO PODESTA' e GIACOMO PODESTA' che con me la sottoscrivono a tutti i fini ed effetti di legge, in relazione alla Conferenza dei Servizi del 30.03.2011 e alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 15.02.2011, allego copia del ricorso al T.A.R. Liguria, avente ad oggetto " DSU 135/171 interventi di mitigazione del rischio idraulico del bacino del fiume Entella relativamente al tratto terminale 1° lotto dalla foce al ponte della Maddalena 1° stralcio funzionale", in data 17.05.2011 proposto dai Signori Stefano Podestà e Giacomo Podestà, in corso di notifica e chiedo che il contenuto della predetta impugnazione sia considerato anche quale osservazione alle predette determinazioni conferenziali.

Distinti saluti.

Stefano Podestà

Giacomo Podestà

Avv. Prof. Daniele Granara

All:u.s.

Via Bartolomeo Bosco, 31/4 - 16121 Genova - tel. 010.5701139 - fax 010.5709875

C.so Garibaldi, 59/1-2 - 16043 Chiavari (Ge) - tel. 0185.370843 - fax 0185.370813

E-mail: segreteria@studiologicalegranara.com

STUDIO LEGALE
Avv. Prof. DANIELE GRANARA
 Via Bartolomeo Bosco, 31/4
 16121 GENOVA
 Tel. 010/5701139 - Fax 010/5709875

ORIGINALE**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE****DELLA LIGURIA****RICORSO**

Dei Signori STEFANO PODESTA', nato a Lavagna il 20.01.1952 ed
 ivi residente in Via Lungo Entella, n. 47/2, C.F.
 PDSSFN52A20E488N e GIACOMO PODESTA', nato a Lavagna il
 4.09.1955 ed ivi residente in Via Garibaldi, n. 128/2, C.F.
 PDSGCM55P04E488H, elettivamente domiciliati in Genova, Via
 Bartolomeo Bosco, n. 31/4, presso lo studio dell'Avv. Prof. Daniele
 Granara (Cod. Fisc.: GRN DNL 63D 26C 621R), che li rappresenta e
 difende, giusta mandato a margine del presente atto,

contro

la Provincia di Genova, in persona del Presidente in carica,
 la Conferenza dei Servizi, in persona del legale rappresentante *pro
 tempore*,

per l'annullamento

delle controdeduzioni alle osservazioni dedotte dai Signori Stefano
 Podestà e Giacomo Podestà in data 20 luglio 2010, formulate dal
 Responsabile Unico del Procedimento della Provincia di Genova,
 prive di sottoscrizione e di data, di cui all'allegato C del verbale della
 Conferenza dei Servizi in sede referente del 30 marzo 2011, avente
 ad oggetto "DSU 135/171 Interventi di mitigazione del rischio idraulico
 del bacino del fiume Entella relativamente al tratto terminale 1° Lotto
 dalla foce al ponte della Maddalena 1° Stralcio funzionale",

e per l'annullamento

Delegato a rappresentarci
 e difenderci nella presente
 causa, con ogni più ampia
 facoltà di legge, compresa la
 facoltà di delegare,
 transigere, rilasciare
 quietanze e rinunciare agli
 atti, proporre motivi
 aggiunti e con facoltà di
 chiamare in causa o in
 garanzia terzi, di riassumere
 il giudizio e di compiere
 ogni altro atto connesso e
 necessario per la procedura,
 l'Avv. Prof. Daniele Granara
 eleggendo domicilio nello
 studio in Genova, Via
 Bartolomeo Bosco n. 31/4
 Genova, il 14 maggio 2011

Stefano Podestà
Giacomo Podestà
 SONO AUTENTICHE

del verbale della Conferenza dei Servizi in seduta referente del 30 marzo 2011,

avente ad oggetto

"Interventi di mitigazione del rischio idraulico del bacino del fiume Entella relativamente al tratto terminale 1° Lotto dalla foce al ponte della Maddalena 1° Stralcio funzionale",

nonché per l'annullamento

di tutti gli atti presupposti, preparatori, inerenti, conseguenti e/o comunque connessi, anche non cognitivi, nessuno escluso.

PREMESSE IN FATTO

1) I Signori Stefano Podestà e Giacomo Podestà sono proprietari dell'edificio abitativo, sito in Lavagna, Via Lungo Entella n. 47, composto da tre appartamenti oltre il piano terra, per complessive quattro unità immobiliari, oltre che dei fondi identificati al catasto del Comune di Lavagna al Fg. 2, mapp. nn. 888, 131 e 137.

L'area sulla quale insistono le proprietà dei ricorrenti ha vocazione prettamente residenziale e si caratterizza per il particolare pregio paesaggistico ed ambientale e, quindi, per la particolare delicatezza, oltre che per la tranquillità e la vivibilità.

2) In questo particolare contesto, si colloca l'intervento di presunta mitigazione del rischio idraulico del bacino del Fiume Entella, relativamente al tratto terminale 1° Lotto dalla foce al ponte della Maddalena - 1° stralcio Funzionale, approvato dalla Giunta Provinciale di Genova con Deliberazione n. 8 in data 12.1.2010.

Detto progetto prevede la mitigazione del rischio idraulico del Fiume Entella lato Lavagna, per il tratto dal Rio Rezza alla foce del Fiume Entella, per la portata cinquantennale "T50", obiettivo di medio termine.

Al contrario, il progetto non è rivolto alla mitigazione del rischio relativo alla portata duecentennale del fiume (così come richiesto dalle norme Piano di Bacino Ambito 16), obiettivo -- questo -- che dovrebbe essere perseguito, per stessa ammissione della P.A., in un orizzonte temporale di lungo periodo, di cui non si conoscono i tempi, le modalità e le coperture finanziarie.

3) L'intervento prospettato, del tutto parziale e non risolutivo, comporta l'esproprio dei fondi, identificati al catasto del Comune di Lavagna al Fg. 2, mapp. nn. 888, 131 e 137 di proprietà degli esponenti.

Inoltre e più gravemente, è prevista, proprio in corrispondenza del fabbricato di civile abitazione di proprietà degli esponenti, la realizzazione di un muro, tale da creare una sorta di imbuto, che diminuisce sensibilmente il pregio, il valore, la sicurezza e la vivibilità del citato immobile abitativo.

Il Comune di Lavagna, chiamato ad esprimersi sul progetto sopraindicato, prestava il proprio favorevole parere, condizionandolo però a numerose prescrizioni e valutazioni di merito e di interesse pubblico, da sottoporre alla Conferenza dei Servizi.

Dette numerose prescrizioni e valutazioni sono tali, per consistenza ed entità, da trasformare in contrario un parere sul progetto

~~apparentemente favorevole, venendo ad incidere in modo rilevante sull'opera progettata, che dovrebbe essere modificata in modo sostanziale.~~

~~A seguito della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 10-11-16 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche i soggetti interessati, tra cui i ricorrenti, proponevano osservazioni relative alla progettazione in esame.~~

~~4) In data 30 marzo 2011, presso la Provincia di Genova, si riuniva la Conferenza dei Servizi in seduta referente, avente ad oggetto il suindicato progetto di interventi di mitigazione del rischio idraulico del fiume Entella.~~

~~In tale sede l'Ing. Pietro Bellina (R.U.P.) allegava sub C) al verbale atto senza firma e senza data di controdeduzioni alle osservazioni formulate dai Signori Podestà in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 10-11-16 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., avvenuta il 26 giugno 2010.~~

~~***~~

~~Le controdeduzioni formulate dal Responsabile Unico del Procedimento della Provincia di Genova alle osservazioni dedotte dai Signori Stefano Podestà e Giacomo Podestà ed il verbale della Conferenza dei Servizi in seduta referente del 30 marzo 2011 sono nulli, illegittimi, errati, ingiusti e dannosi, così come gli atti preparatori, inerenti, conseguenti e/o connessi, sicché i Signori Stefano Podestà e Giacomo Podestà sono costretti a rivolgersi all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo, per ottenerne la declaratoria di nullità e/o il~~

riparatorio annullamento, per i seguenti motivi in linea di

DIRITTO

1) ~~Violazione dell'art. 21 septies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nullità dell'atto per mancanza di sottoscrizione da parte del Responsabile Unico del Procedimento.~~

~~Le controdeduzioni della Provincia di cui al provvedimento impugnato in principalità, in allegato C al verbale della Conferenza dei Servizi in sede referente avente ad oggetto "Interventi di mitigazione del rischio idraulico del bacino del fiume Entella relativamente al tratto terminale 1° Lotto dalla foce al ponte della Maddalena 1° Stralcio funzionale" **sono nulle ai sensi dell'art. 21 septies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 per mancanza di sottoscrizione da parte del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Pietro Belina da cui l'atto sarebbe stato emanato, oltre che per mancanza della data.** Sottoscrizione e data, infatti, costituiscono elementi essenziali dell'atto, la cui assenza comporta inevitabilmente l'invalidità dello stesso.~~

~~Donde la nullità di tale atto, che esprime la posizione dell'ente procedente e la conseguente impossibilità di tenerne conto in sede di Conferenza dei Servizi referente, che è pertanto afflitta da conseguente illegittimità, non potendo allegarsi né tenersi in considerazione un atto nullo.~~

2) ~~Violazione e falsa applicazione del D.L. 11 giugno 1998, n. 180 convertito in L. 3 agosto 1998 n. 267 in relazione alla violazione del Piano di Bacino approvato con Deliberazione del Consiglio~~

~~Provinciale n. 3 del 29 gennaio 2003, modificato con
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 1 marzo 2006 e
con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 215 del 9
novembre 2010.~~

~~Eccesso di potere per difetto di istruttoria e del presupposto e
per contraddittorietà, irrazionalità ed illogicità manifeste.
Sviamento.~~

~~Come osservato in narrativa, il progetto in esame prevede la
mitigazione del rischio idraulico del Fiume Entella lato Lavagna, per il
tratto dal Rio Rezza alla foce del Fiume Entella, per la portata
cinquantennale "T50", obiettivo di medio termine.~~

~~Al contrario, il progetto non è rivolto alla mitigazione del rischio
relativo alla portata duecentennale del fiume (così come richiesto
dalle norme Piano di Bacino Ambito 16), obiettivo - questo - che
verrà (asseritamente) perseguito, per stessa ammissione della P.A.,
in un orizzonte temporale di lungo periodo, di cui non si conoscono i
tempi, le modalità specifiche e le coperture finanziarie.~~

~~Quanto sopra comprova l'illegittimità, nonché l'irrazionalità e la
contraddittorietà dei provvedimenti impugnati, emanati in violazione
di quanto disposto dal Piano di Bacino Ambito n. 16 approvato con
D.G.P. n. 3 del 29 gennaio 2003 e successivamente modificato con
D.G.P. n. 8 del 1 marzo 2006 e con D.G.P. n. 215 del 9 novembre
2010, secondo cui la messa in sicurezza sia della zona a monte del
tratto terminale, sia a valle, doveva essere idonea al contenimento
della portata di piena con tempo di ritorno pari a duecento anni.~~

~~"T200" e franco adeguato (diversamente da quanto proposto mediante il progetto in parola), non aumentando le condizioni di rischio per gli abitanti (principio anche questo disatteso, considerata le pesanti ricadute che il progetto in esame comporterebbe sulla sicurezza dell'immobile abitativo dei ricorrenti situato in Via Lungo Entella n. 47).~~

~~Conformemente, le Norme di Attuazione del Piano di Bacino, nel delineare la "portata di piena di progetto", al punto 7 prevedevano espressamente che "la portata di piena da assumere nella progettazione relativa ad opere strutturali o di riassetto idraulico è quella con tempo di ritorno duecentennale (T=200) indicata nella relazione generale del Piano per tutti i corsi d'acqua e torrenti dell'Ambito".~~

~~Evidente la violazione della normativa rubricata, che impediva di assumere quale "portata di piena di progetto" il tempo di ritorno cinquantennale, così come invece prospettato dal progetto in oggetto.~~

~~Donde la sussistenza dei vizi rubricati.~~

~~3) **Violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e del presupposto e per contraddittorietà, irrazionalità ed illogicità manifeste. Sviamento.**~~

~~L'intervento in esame, asseritamente finalizzato a mitigare il rischio idraulico del fiume Entella, si appalesa, invece, del tutto parziale, incompleto e conseguentemente inadeguato a soddisfare gli obiettivi~~

per i quali è stato proposto.

Come evidenziato in sede di osservazioni, il tratto interessato dall'intervento di cui sopra, posto in corrispondenza dei fondi di proprietà degli esponenti, non ha mai presentato significative criticità idrauliche.

L'intervento in questione è quindi del tutto ininfluenza ai fini della mitigazione delle criticità esistenti, che, come noto, interessano aree differenti da quelle interessate dalla progettazione in oggetto.

Ed anzi, gli interventi prospettati, all'opposto, avrebbero proprio il paradossale ed illogico effetto di comportare un aumento del rischio idraulico nell'area de qua.

Di qui la manifesta irrazionalità, illogicità, contraddittorietà e sproporzionalità dei provvedimenti impugnati.

Infatti:

a. è palesemente irrazionale, incongruo, contraddittorio ed illogico ed anche dannoso approvare l'esecuzione di un'opera parziale, la cui funzionalità è collegata con e dipendente dall'esecuzione di altri e diversi interventi di mitigazione, per la cui realizzazione non vengono indicati tempi, modalità e coperture finanziarie, rinviandola, pertanto, a tempo indeterminato e, quindi, rendendo detti interventi sostanzialmente estranei all'opera in esame.

Quest'ultima si riduce, pertanto, alla predisposizione di un assetto assai costoso, privo di concreta funzionalità ed evidentemente inidoneo a fronteggiare il problema idraulico (ove esistente), siccome svincolato da previsioni di realizzazione delle altre (assai più

importanti) opere di mitigazione indicate dal piano di bacino.

L'opera si rivela, quindi, allo stato, non solo inutile (ed assai onerosa), ma anche dannosa, poiché, se da un lato, così come isolatamente progettata, non apporta alcun beneficio alla zona di riferimento, attesa la sua inidoneità ad affrontare il rischio idraulico, dall'altro arreca grave ed ingiustificato danno agli immobili di proprietà degli esponenti, addirittura aumentando il rischio idraulico della zona in cui questi sono collocati.

Invero, l'esecuzione dell'opera prospettata, non soltanto coinvolgerebbe i fondi, mapp. nn. 888, 131 e 137 del Fg. 2 del Catasto del Comune di Lavagna, ma, come sopra esposto, arrecherebbe anche e soprattutto gravissimo danno all'edificio abitativo degli esponenti, sito in Via Lungo Entella 47, composto da tre appartamenti oltre al piano terra, per complessive quattro unità immobiliari, recentemente ristrutturato con ingente spesa, per gli esponenti.

Detto immobile si vedrebbe costruire un imponente muro a poca distanza, con la creazione di un imbuto e conseguente diminuzione, in ragione dell'impatto costruttivo e della conformazione che sarebbe data all'area, della sua sicurezza, oltre che della sua vivibilità e, quindi, del suo pregio e valore.

Quanto sopra comprova l'evidente illogicità ed irrazionalità della scelta operata.

Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, sebbene "la scelta dell'amministrazione relativa alla progettazione, alla

concreta realizzazione e, in generale, alle soluzioni tecniche adottate in relazione alle opere, [sia] insindacabile in quanto espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa", comunque resta "censurabile sotto il profilo della illogicità ed irrazionalità manifesta" (Cons. Stato, Sez. IV, 28 aprile 2006, n. 211).

Nello stesso senso, "gli atti della p.a. aventi carattere discrezionale, pur se insindacabili in sede di giurisdizione generale di legittimità quanto alle scelte inerenti al merito amministrativo, ben possono invece essere sottoposti al vaglio del giudice, sotto il profilo dell'eccesso di potere, ove in concreto la scelta sia contraddistinta da illogicità, manifesta irrazionalità o contraddittorietà" (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 5 maggio 2006, n. 1987 e, nello stesso senso, T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I, 7 novembre 2008, n. 2547; Cons. stato, 31 gennaio 2005, n. 259)

Ed ancora: "la variante al piano regolatore costituisce una scelta di merito sottratta al sindacato di legittimità, salvo che non sia inficiata da errori di fatto o abnormi illogicità ovvero da arbitrarietà, irrazionalità o manifesta irragionevolezza in relazioni alle esigenze che si intendono soddisfare" (T.A.R. Umbria, 27 aprile 2005, n. 191 e, nello stesso senso, T.A.R. Umbria, 17 febbraio 2004, n. 81),

Infatti, come è noto, "ai fini di una corretta pianificazione non può prescindersi da una specifica e reale conoscenza della situazione esistente nel territorio comunale e da una adeguata valutazione degli interessi coinvolti e comunque, nel caso in cui la nuova destinazione di un'area si ponga in contrasto con la

realità urbanistica in essere, è necessario che risulti esplicitato l'iter logico che ha condotto ad effettuare le scelte operate" (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, 17 novembre 2006, n. 1552).

E ancora: "l'Amministrazione può modificare discrezionalmente le destinazioni delle aree, previa verifica dello stato luoghi, che deve essere compatibile con la nuova destinazione dell'area" (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I, 19 luglio 1999, n. 1652).

In altri termini la Pubblica Amministrazione, pur essendo titolare di discrezionalità nel definire la tipologia delle utilizzazioni delle singole parti del territorio e le scelte effettuate, è tenuta a considerare le caratteristiche del territorio oggetto della pianificazione ed essere coerente con l'impostazione di fondo dell'intervento pianificatorio.

b. Resta, altresì, violato il principio di proporzionalità degli atti amministrativi, sia per le considerazioni da ultimo svolte, sia perché viene realizzata proprio l'opera che afferisce ad una zona meno coinvolta delle altre contestuali dal rischio idraulico.

Infatti, la giurisprudenza amministrativa ha osservato che "il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa implica che l'Amministrazione debba adottare la soluzione idonea e adeguata, comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi compresenti e si risolve, in sostanza, nell'affermazione secondo cui le autorità non possono imporre, sia con atti normativi che con atti amministrativi, obblighi e restrizioni alle libertà del cittadino in misura sproporzionata, e cioè superiore, a quella

strettamente necessaria per il raggiungimento dello scopo che l'autorità è tenuta a realizzare, in modo che il provvedimento emanato sia idoneo, cioè adeguato all'obiettivo da perseguire, e necessario, nel senso che nessun altro strumento ugualmente efficace, ma meno negativamente incidente, sia disponibile"

(T.A.R. Lecce 10 febbraio 2010, n. 531 e, nello stesso senso, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 2 luglio 2009, n. 6399)

Inoltre, "il principio di proporzionalità, di derivazione comunitaria, è principio generale dell'ordinamento e implica che l'amministrazione debba adottare la soluzione idonea ed adeguata, comportante il minore sacrificio possibile per gli interessi compresenti; si risolve, dunque, nell'affermazione per cui l'autorità non può imporre, con atti normativi od amministrativi, obblighi e restrizioni alle libertà del cittadino, in misura superiore a quanto strettamente necessario nel pubblico interesse. Il principio di proporzionalità implica, dunque, un'indagine trifasica, che passa attraverso l'accertamento della necessità della misura, della sua idoneità allo scopo da raggiungere e della stretta adeguatezza della misura applicata allo scopo da raggiungere" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 25 gennaio 2007, n. 563).

Nel caso di specie, pertanto, sia in ragione del basso rischio idraulico della zona ove sono previste le opere di mitigazione (a fronte di aree ben più esposte a tale rischio e non interessate da un organico progetto di risistemazione idraulica), sia in virtù di detta sua illogica parzialità, il progetto viola il principio sopra richiamato di

proporzionalità degli atti amministrativi, imponendo agli esponenti un rilevante, illegittimo ed inutile sacrificio del diritto di proprietà, a fronte di scarsi (ed anzi nulli, vista l'assenza di un progetto completo di mitigazione del rischio lungo l'intero corso del Fiume Entella) benefici per l'interesse pubblico.

Donde la sussistenza dei vizi rubricati.

4) Violazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifeste e per difetto di istruttoria e del presupposto.

Sviamento.

Come precedentemente osservato, nella predisposizione del piano particellare di esproprio la P.A. non ha debitamente tenuto conto che l'esecuzione dell'opera prospettata non soltanto coinvolgerebbe i fondi, mapp. nn. 888, 131 e 137 del Fg. 2 del Catasto del Comune di Lavagna, ma arrecherebbe anche e soprattutto gravissimo danno all'edificio abitativo degli esponenti, sito in Via Lungo Entella 47, composto da tre appartamenti oltre il piano terra, per complessive quattro unità immobiliari, recentemente ristrutturato, con ingente spesa, dagli esponenti.

Detto immobile, infatti, si vedrebbe costruire un imponente muro a poca distanza, con la creazione di un imbuto e conseguente diminuzione, in ragione dell'impatto costruttivo e della conformazione che sarebbe data all'area, del suo utilizzo, della sua vivibilità e, quindi, del suo pregio e valore.

Tale *demenutio*, di rilievo consistente, non è stata minimamente

considerata e nessuna indennità è stata prevista per essa.

E ciò, nonostante i ricorrenti avessero diffusamente esposto e sottolineato detta circostanza nelle proprie osservazioni presentate all'Amministrazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990.

In tale sede, i ricorrenti hanno anche lamentato l'irrazionalità della scelta operata, così come l'assoluta carenza di motivazione a sostegno degli invasivi interventi proposti.

Nonostante le puntuali osservazioni formulate, la P.A. non ha riscontrato - se non in modo del tutto formale, apodittico e generico - quanto dedotto dai Signori Podestà.

Ciò, in spregio ai principi partecipativi rubricati, che invece imponevano una partecipazione effettiva dei ricorrenti al procedimento in esame.

Come rilevato dall'Ecc.mo Tribunale, invero, "la legge sul procedimento amministrativo ha preteso un contraddittorio reale tra parte pubblica e cittadino destinatario di un provvedimento con la conseguenza che la documentazione prodotta deve essere valutata dall'amministrazione e formare oggetto di istruttoria con la possibilità di richiedere integrazioni e modificazioni del tenore delle domande avanzate dal soggetto coinvolto nel procedimento" (T.A.R. Liguria, Sez. II, 17 gennaio 2004 n. 46).

Detta omissione costituisce ulteriore motivo di illegittimità, comprovando il palese difetto di istruttoria in cui è incorsa l'Amministrazione, che si aggiunge ai numerosi profili di irrazionalità ed irragionevolezza sopra esposti.

Ne consegue, sotto ogni profilo, la sussistenza dei vizi rubricati.

5) Violazione e mancata applicazione dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Sviamento.

Come osservato in narrativa, l'opera in esame comporta pesanti ricadute sugli immobili della zona, tra cui quelli dei ricorrenti.

Nonostante l'invasività dell'intervento e le criticità esistenti, tuttavia, l'Amministrazione non ha provveduto a motivare le proprie determinazioni.

La lamentata assenza di motivazione, vizia anche le controdeduzioni alle osservazioni formulate dai ricorrenti, posto che, anche in tale sede, la Provincia di Genova, lungi dal chiarire le ragioni che l'avevano condotta a ritenere l'intervento prospettato di una qualche utilità ai fini della mitigazione del rischio idraulico del Fiume Entella, si è limitata ad affermare, del tutto genericamente ed apoditticamente, che tali opere costituiscono uno stralcio funzionale dell'intervento complessivo (al momento non realizzabile per mancanza di fondi) e che "gli stralci funzionali hanno come obiettivo la messa in sicurezza idraulica, pertanto devono prevedere opere che riducono l'attuale rischio idraulico per una porzione di territorio (mitigazione idraulica) e non devono inoltre incrementare il rischio idraulico dei territori limitrofi".

Non una parola viene spesa con riferimento alle effettive e concrete caratteristiche dell'intervento ed alla reale coerenza e funzionalità delle opere in progetto con gli obiettivi di

mitigazione del rischio idraulico del fiume.

Ciò, peraltro, nonostante fossero state sollevate specifiche critiche proprio in riferimento alla sostanziale inutilità di tali interventi ai fini della sicurezza idraulica del fiume Entella.

Non solo.

In modo del tutto illogico e contraddittorio l'Amministrazione afferma che gli stralci funzionali "non devono inoltre incrementare il rischio idraulico dei territori limitrofi", salvo poi avallare un intervento che, al contrario, aumenta il rischio idraulico di un'area limitrofa a quella presa in esame dal progetto, corrispondente all'abitazione dei ricorrenti sita in Via Lungo Entella 47.

Evidente l'insufficienza, la palese inadeguatezza e la contraddittorietà di tale motivazione, che si risolve in una dichiarazione di intenti, la quale, oltre ad essere del tutto priva di riscontri, è del tutto avulsa dal contesto e dalle delle obiezioni di parzialità ed inadeguatezza formulate dai ricorrenti nell'ambito del loro apporto partecipativo.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1, della 7 agosto 1990 n. 241, l'atto amministrativo, a pena di illegittimità, deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione, *"con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dall'autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta"* (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 1 marzo 2010, n. 3171).

Infatti, ~~"il difetto di motivazione si configura quando non è possibile ricostruire il percorso logico - giuridico seguito nell'emanazione di un atto del quale risultino indecifrabili le ragioni che ne hanno determinato l'adozione. La motivazione di un provvedimento deve supportare in modo logico e coerente la determinazione assunta, sulla base di specifici dati fattuali emergenti dall'istruttoria e con la specificazione delle ragioni giuridiche emergenti dall'istruttoria e con la specificazione delle ragioni giuridiche prese in considerazione dall'Amministrazione"~~ (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 11 marzo 2010, n. 565).

Si consideri, inoltre, che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, il supporto motivazionale ~~"deve essere tanto più chiaro ed esauriente quanto più l'atto venga ad incidere negativamente gli interessi del suo destinatario"~~ (T.A.R. Liguria, Sez. II, 16 aprile 2010, n. 1817).

Infatti, tra i principio regolanti l'attività della pubblica amministrazione rientra ~~"quello relativo all' obbligo della motivazione dell'atto amministrativo, più attenuato qualora si tratti di un atto dovuto, più stringente qualora [come nel caso di specie] la discrezionalità dell'amministrazione sia più estesa"~~ (Cons. Stato, Sez. VI, 3 marzo 2007, n. 1023).

Non vi è, pertanto, dubbio alcuno circa la necessità di una puntuale ed esaustiva motivazione in relazione ad un provvedimento, come quello in esame, che imponga rilevanti sacrifici a soggetti privati che, come i Signori Podestà, subiscano l'esproprio di terreni, nonché una

considerevole diminuzione di valore e vivibilità dell'immobile di civile abitazione di cui sono proprietari.

Ne discende, pertanto, la palese illegittimità degli atti impugnati e la fondatezza dei motivi rubricati.

~~6) Violazione e falsa applicazione del D.L. 11 giugno 1998, n. 180 convertito in L. 3 agosto 1998 n. 267 in relazione alla violazione del Piano di Bacino, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 29 gennaio 2003, modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 1 marzo 2006 e con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 215 del 9 novembre 2010. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e del presupposto e per contraddittorietà, irrazionalità ed illogicità manifeste. Sviamento. Perplexità.~~

Come osservato in narrativa, il Comune di Lavagna, con Deliberazione n. 2 del 15.2.2011, ha subordinato il proprio favorevole parere all'intervento in oggetto, a ben 9 condizioni prescrittive da sottoporre alla Conferenza dei Servizi.

In particolare, il Comune di Lavagna indicava:

1.1. La necessità di realizzare sin d'oggi opere di caratteristiche funzionali per la successiva messa in sicurezza con tempo di ritorno T.R. duecentennale con franco adeguato:

1.2. la necessità che l'evoluzione delle progettazioni anche a stralci deve essere comunque mirata e coordinata nel senso di raggiungere le seguenti priorità:

a) avvio dell'intervento in sponda sinistra, per messa in sicurezza con

tempo di ritorno (T.R.) 50, con lavori in sponda destra in modo da garantire e raggiungere in tempi brevissimi la messa in sicurezza prefigurata di immobili e persone "che a seguito della progettualità non solo permangono in zona golenale e quindi in condizione di rischio ma vengono interessati maggiormente dagli eventi nel caso di piena";

b) avvio degli interventi di adeguamento delle opere;

- 1.3. la raccomandazione di interventi complementari al progetto proposto, nell'ottica di migliorare da subito le condizioni minime di sicurezza mediante l'adeguamento del ponte della Maddalena e la necessità quale condizione prescrittiva di adeguamento arginature spondali in condizioni di criticità;

- 1.4. Si manifesta preoccupazione in ordine a) alla soluzione tecnica tombinatura in scatolare chiusa prospettata per il raccordo convogliamento acque levante.

b) In ordine alla tipologia di innesto proposta per il Rio Rezza;

- 1.5. Si raccomanda di procedere comunque nel rispetto da subito dei vincoli di natura urbanistica e socio-economica di natura pubblica e di tutela faunistica e ambientale di concertazione allargata.

- 1.6. Si segnala l'impellente ed improrogabile necessità di addivenire ad una rivisitazione in tempi brevissimi di una normativa di attuazione del Piano di Bacine di Stralcio;

- 1.7. Si raccomanda la contestuale continua rivisitazione della fasce di esondabilità;

- 1.8. Si raccomanda di ripensare in correlazione alla scelta relativa

al tipo di opere di difesa a monte la tipologia costruttiva adottata nel progetto, al fine di indurre ad una successiva rimodulazione in termini di riduzione dell'occupazione dell'area privata.

~~"Il territorio oggi previsto in trasformazione nella progettata soluzione costituisce un valore irripetibile, non certo secondario, e qualora sia indispensabile una opzione «sacrificio del bene» invasiva come quella proposta devono essere valutate attentamente gli effetti e se alla luce delle soluzioni meno impattanti prefigurate a monte, sia ancora necessario richiedere al territorio a valle sacrifici ed ingombri di difesa così invasivi quali quelli proposti" (neretto presente nel documento originale);~~

~~- 4.9. Si raccomanda di valutare con attenzione i meccanismi attuativi considerata la procedura avviata che demanda a soli meccanismi normativi espropriativi di iniziativa pubblica, il momento di rigore della finanza pubblica per la concreta cantierabilità dell'intervento, rilevando che in caso di esecuzione parziale potrebbero emergere criticità, anche riguardo all'obiettivo principale della sicurezza degli abitanti, anche in ragione dell'assenza dell'auspicato studio di pianificazione integrata.~~

Le modifiche sostanziali (tra l'altro assai onerose e prive di coperture finanziaria) a cui il Comune di Lavagna condizionava il proprio favorevole parere, confermano la sostanziale irrealizzabilità del progetto, così come proposto dalla Conferenza dei Servizi.

Come ha osservato la giurisprudenza amministrativa, "se non può

~~escludersi in linea di principio la possibilità di adottare un atto di
assenso variamente condizionato quando ciò ragionevolmente
risponda a principi di economicità e speditezza dell'azione
amministrativa, non può certamente ammettersi, di converse, che la
P.A. possa addirittura conformare nei suoi aspetti sostanziali
l'intervento sottoposto al suo esame, al solo scopo di evitare un
pronunciamento negativo sullo stesso.~~

~~In tale ultima ipotesi, infatti, non solo si determinerebbe una sorta di
ingiustificata sostituzione intersoggettiva, ma si licenzierrebbe altresì
una attività priva di un oggettivo (e preventivo) parametro
documentale di riferimento, con ogni immaginabile conseguenza in
sede di realizzazione e successivo controllo dell'attività stessa”
(T.A.R. Liguria, Sez. I, 8 gennaio 2004, n. 483).~~

Quanto sopra rivela la manifesta illegittimità, contraddittorietà ed
irrazionalità, anche sotto questo profilo, degli atti impugnati che,
anche in spregio alle prescrizioni formulate dal Comune di Lavagna,
ritengono coerente, efficace e razionale il progetto proposto.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede che sia ordinato all'Amministrazione intimata il deposito in
giudizio in copia autentica di tutti gli atti, i provvedimenti,
deliberazioni e gli elaborati tecnici e progettuali inerenti l'intervento
per cui è ricorso, con riserva di proporre motivi aggiunti.

ISTANZA DI RISARCIMENTO DEI DANNI

Al sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a., il ricorrente chiede il risarcimento dei danni in conseguenza degli illegittimi atti impugnati.

Tali danni consistono nella diminuzione di valore, pregio e vivibilità dell'immobile e dei terreni dei ricorrenti e dovranno essere liquidati in favore di questi in via equitativa, con il ricorso ai criteri di cui all'art. 34, comma 4, c.p.a. e previa C.T.U.

P.Q.M.

Si chiede l'annullamento degli atti impugnati, in epigrafe indicati e la condanna della Provincia di Genova, in persona del Presidente in carica, al risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti, con la vittoria delle spese, competenze ed onerari di giudizio.

Con riserva di proporre motivi aggiunti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile.

Genova, 17 maggio 2011.

Avv. Prof. Daniele Granara

